

N. R.G. 2906/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE

Il giudice delegato, dott.ssa [REDACTED]

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento sommario di cognizione *ex art. 702 bis* c.p.c. iscritto al n. 2906 del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2017, promosso da

[REDACTED]
Con l'avv. Martino Benzoni

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avvocatura distrettuale dello Stato

RESISTENTE

Premesso che:

- con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c., depositato in data 29 agosto 2017 il sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto di questo Tribunale del 1° agosto 2017 esponendo:

- di aver presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste in relazione al procedimento per il riconoscimento dello status di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951 o, in subordine, per la concessione della protezione sussidiaria *ex artt. 17 e 14* del D. Lgs. n. 250/07 o, in ulteriore subordine, per la concessione del permesso per motivi umanitari *ex art. 5* D. Lgs. n. 286/1998;
- di aver ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio e di aver poi subito la revoca di detta ammissione ad opera del giudice del procedimento di merito, il quale ha ritenuto che il ricorrente avesse promosso il giudizio con colpa grave;
- che tale pronuncia sarebbe illegittima, il giudice del merito non avendo svolto alcuna istruttoria, pur doverosa, la quale avrebbe potuto confermare la corrispondenza di quanto narrato all'effettiva situazione del Punjab;



- il Ministero della Giustizia, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Osservato che:

- va preliminarmente dichiarata la contumacia del Ministero resistente, non costituitosi nonostante la rituale notifica del ricorso;

- il giudice del merito ha motivato la decisione di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ritenendo che il ricorrente avesse agito con colpa grave, attesa l'inverosimiglianza del racconto offerto a conforto della domanda di protezione internazionale, rimasto privo di supporto probatorio;

- in effetti l'art. 136 comma 2 D.P.R. n. 115/2002 prevede che il magistrato revochi l'ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta dal COA *“se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa”*;

- come chiarito dalla S.C. detta sanzione trova spazio *“ogni qual volta ci si trovi dinanzi a situazioni in cui sia palese la colpa grave - se non il dolo - della parte ammessa, nell'agire o nel resistere in giudizio, con il solo fine dilatorio o emulativo in danno dell'avversario”* (Cass. Civ., Ordinanza n. 220/2009) e, come già chiarito da questo tribunale in precedenti provvedimenti resi su fattispecie analoga, nella specifica materia della protezione internazionale, caratterizzata dalla particolare difficoltà per il ricorrente di fornire la prova delle circostanze fattuali dedotte a conforto della domanda, tale per cui è previsto un potere istruttorio ufficioso del giudice, e dalla conseguente imprevedibilità dell'esito del ricorso giudiziario, ai fini della configurazione della colpa grave occorre che emerga l'evidente estraneità delle ragioni poste a base della domanda a fattispecie per le quali è prevista la concessione delle misure dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria;

- nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di essere un mussulmano sciita e di provenire dal distretto di Gujrat, ove avrebbe ricoperto l'incarico di guardiano addetto alla sicurezza presso una madrassa, effettuando controlli durante le preghiere; di aver per tale sua funzione subito nel 2011 a Karachi un rapimento, riuscendo poi a liberarsi autonomamente e di essere rimasto, in un'altra occasione, coinvolto in un attentato a Rawalpindi nel corso di una manifestazione sciita;

- con la domanda giudiziale il ricorrente risulta, dunque aver dedotto circostanze, quali il timore di essere perseguitato per ragioni attinenti alla religione professata ed ancora la minaccia alla propria vita derivante anche dalla violenza indiscriminata in situazioni di



conflitto armato interno o internazionale, le quali appaiono astrattamente riconducibili alle fattispecie considerate ai fini del riconoscimento di una delle due misure di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria);

- in accoglimento della proposta opposizione, il provvedimento di revoca del decreto di ammissione dell'odierno ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio deve essere annullato, sicché occorre provvedere alla liquidazione degli onorari del difensore nella misura indicata in dispositivo, fatta applicazione del d.m. n. 55/2014 in modo da non superare i valori medi, tenuto altresì conto della particolare linearità del procedimento, dell'esito del giudizio (rigetto) e dell'assai ridotta attività istruttoria, oltre che dell'importanza e complessità delle questioni trattate;

- ai sensi dell'art. 130 del medesimo D.P.R. 115/2002, *“gli importi spettanti al difensore (...) sono ridotti della metà”*;

- quanto alle spese del presente giudizio, la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione;

- la previsione di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 150/2011, che con riferimento ai procedimenti di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 riconosce alla parte la facoltà di stare in giudizio personalmente, deve indurre a confermare la decisione di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio relativamente al presente procedimento di opposizione già emessa dal COA;

- infatti, l'istituto del gratuito patrocinio assolve la funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost. rimuovendo l'ostacolo, costituito dalla indisponibilità delle risorse economiche necessarie, che impedisce al soggetto il quale abbia interesse ad adire l'autorità giudiziaria ovvero a difendersi da un'altra azione di accedere alla giustizia per essere la difesa tecnica prescritta come necessaria dalla legge;

- pertanto, la necessità della difesa tecnica rappresenta un presupposto implicito per l'ammissione al beneficio;

P. Q. M.

ogni contraria domanda, richiesta e eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. ██████████ annulla il provvedimento del 1° agosto 2017 con cui è stata revocata l'ammissione del medesimo al gratuito patrocinio in relazione al procedimento n. 2473/2016 di r.g. e, per l'effetto, liquida



per il predetto procedimento in favore dell'avv. Martino Benzoni l'importo, già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, di € 900,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;

2) conferma il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio adottata dal COA l'8 settembre 2017;

3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Trieste, 25/05/2018

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]

